



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGIONE MOLISE

Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani Annualità 2015-2016



AVVISO TIROCINI EXTRA-CURRICULARI PER GIOVANI LAUREATI ISCRITTI A GARANZIA GIOVANI REGIONE MOLISE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Indice

Art. 1	Finalità dell'intervento.....	4
Art. 2	Oggetto e Destinatari dell' Avviso Pubblico	4
Art. 3	Soggetto ospitante	5
Art. 4	Soggetto Promotore.....	8
Art. 5	Caratteristiche del Tirocinio di Inserimento/Reinserimento	9
Art. 6	Durata ed orario del tirocinio	9
Art. 7	Procedura per la selezione dei candidati	9
Art. 8	Tutoraggio.....	11
Art. 9	Diritti e doveri del tirocinante	12
Art. 10	Indennità del tirocinante.....	13
Art. 11	Eventi (Interruzioni, Sospensioni, Decadenza).....	14
Art. 12	Attestazione dei risultati del tirocinio	15
Art. 13	Vigilanza	15
Art. 14	Clausola di salvaguardia.....	16
Art. 15	Responsabile del Procedimento	16
Art. 16	Tutela della Privacy.....	16
Art. 17	Foro Competente	16
Art. 18	Pubblicazione	16
Art. 19	Disposizioni Finali	17
Art. 20	Dotazione Finanziaria.....	14
Art. 21	Allegati.....	17



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 – 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani.
- Comunicazione n. 144 del 12 marzo 2013 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante “Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile”.
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla Istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- Accordo di Partenariato italiano adottato dalla Commissione Europa il 29 ottobre 2014 che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della “Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE.
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, approvato dal Governo italiano in attuazione della Raccomandazione del Consiglio UE del 22 aprile 2013 e presentato alla Commissione Europea in data 23 dicembre 2013, di cui la Commissione Europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014).
- Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvato dalla Commissione europea l'11 luglio 2014 con Decisione C (2014)4969.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
- Decreto Legislativo n.181 del 21 aprile 2000, “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144.
- Decreto Legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di Servizi per il Lavoro e di Politiche Attive, ai sensi dell'art.1 comma 3 della Legge n.183 del 10 dicembre 2014; Decreto Ministeriale di cui alla D.D. n. 237/Segr. D.G./2014 del 04.04.2014, con il quale sono state ripartite le risorse del Piano di attuazione italiano della garanzia giovani tra le Regioni.
- Convenzione Regione Molise – Ministero del Lavoro del 24 giugno 2014 per l'attuazione del Programma italiano sulla Garanzia per i giovani che individua la Regione Molise come Organismo Intermedio e assegna le risorse per il Piano regionale.
- Legge Regionale del 27.07.2013 n. 13 “Disposizione in materia di tirocini” e Direttiva Attuativa.
- DGR n. 311 del 14.07.2014 di approvazione del “Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani in Molise” e ss. mm. e integrazioni.
- DGR. n. 155 del 3.04.2015 e delibera del senato accademico del 21/04/2015 di approvazione della Convenzione con l'Università degli Studi del Molise.
- Convenzione Regione Molise – Università degli Studi del Molise sottoscritta il 22.04.2015.
- Schede descrittive delle Misure del PON IOG relative alla seconda fase di attuazione della Garanzia Giovani (nota MLPS n. 2670 del 22.04.2016), laddove è previsto che l'indennità di partecipazione a partire dal 01/03/16, è composta da un importo sul PON IOG di € 300, da considerarsi come soglia



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

massima, e da un importo variabile a carico dell'impresa ospitante in considerazione della normativa regionale di riferimento.

- Delibera di Giunta regionale n. 47 del 21.02.2017 con la quale si approva lo schema di Addendum per la Rimodulazione Finanziaria alla Convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi del Molise in data 22.04.2015.
- Decreto Rettorale n. 137 del 24 febbraio 2017 con il quale si approva lo schema di Addendum per la Rimodulazione Finanziaria alla Convenzione sottoscritta con la Regione Molise in data 22.04.2015 nonché di autorizzare la pubblicazione dell'Avviso "Tirocini Extra curriculari per laureati".

Art. 1 Finalità dell'intervento

Al fine di agevolare le scelte professionali e favorire l'occupabilità dei giovani NEET¹ iscritti a "Garanzia Giovani" l'Università degli Studi del Molise, in qualità di soggetto promotore, e la Regione Molise promuovono, attraverso il presente Avviso, l'attivazione di circa **130 "tirocini extra-curriculari"** di durata semestrale.

Il presente Avviso pubblico è finalizzato ad attivare percorsi di tirocinio di inserimento e reinserimento, definendo modalità e procedure per l'attivazione e la gestione.

E' prevista a carico della Regione Molise, con la compartecipazione finanziaria dei Soggetti ospitanti (come regolato dalla direttiva regionale in materia di tirocini), secondo le modalità e criteri indicati nel presente avviso, l'erogazione di un'indennità di partecipazione per i tirocinanti.

A conclusione dei percorsi di tirocinio, i soggetti ospitanti che assumeranno i tirocinanti potranno accedere agli eventuali incentivi economici previsti a livello nazionale e regionale.

Art. 2 Oggetto e Destinatari dell'Avviso Pubblico

Destinatari dell'intervento sono i giovani NEET regolarmente iscritti al Programma Garanzia Giovani (www.garanzia Giovani.com):

- Sottoscrizione del Patto di Attivazione, nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, in Regione Molise, da cui risulti l'opzione della misura oggetto del presente avviso (Misura 5 Tirocinio extracurriculare);
- Aver compiuto il 16° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Il requisito dell'età deve essere posseduto al momento della registrazione al portale dell'adesione al Programma Garanzia Giovani;
- Condizione di "disoccupato" ai sensi del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 e D.lgs.21 aprile 2000 n. 181;
- Non essere inseriti in un percorso di istruzione o formazione né avere in atto una delle altre misure previste dal Programma Garanzia Giovani Molise;
- Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano.

Ad eccezione del requisito dell'età, che deve essere posseduto all'atto della registrazione al portale del Programma Garanzia Giovani, gli altri requisiti sopra richiamati, devono essere posseduti al momento della

¹ NEET è l'acronimo inglese di "Not (engaged) in Education, Employment or Training".



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

registrazione del giovane al Programma Garanzia Giovani e sussistere all'avvio e nel corso della realizzazione del tirocinio, pena l'esclusione dal Programma.

La rinuncia o il rifiuto ingiustificato ad una proposta di tirocinio comporta la decadenza del giovane da ogni beneficio e la cancellazione dal Programma Garanzia Giovani.

Art. 3 Soggetto ospitante

Possono partecipare al presente Avviso in qualità di soggetti ospitanti esclusivamente i datori di lavoro privati.

Pertanto, il soggetto ospitante privato che ospiterà il tirocinio presso la propria sede legale e/o operativa è tenuto a:

- garantire e corrispondere al tirocinante il cofinanziamento nel pagamento dell'indennità tirocinio, quantificata nella misura minima di € 150.000 mensile²;
- trasmette alla conclusione del tirocinio le attestazioni di pagamento dell'indennità dell'intero periodo del tirocinio;
- individuare un responsabile che segua il tirocinante durante il percorso;
- sottoscrivere con il soggetto promotore la convenzione (**Allegato n. 1**) e il progetto formativo (**Allegato n. 2**), avendo cura di inserire nei suddetti allegati il proprio logo;
- inviare entro il giorno precedente l'avvio del tirocinio la comunicazione obbligatoria alla Regione. Il mancato o ritardato invio della comunicazione obbligatoria e la mancata attribuzione dell'indennità comportano una sanzione amministrativa pecuniaria (legge n. 92/2012).
- trasmettere, a mezzo PEC, (amministrazione@cert.unimol.it) all'Università degli Studi del Molise, mensilmente, entro il 15 del mese successivo di riferimento, l'attestazione di pagamento della quota di indennità di tirocinio di propria competenza³.

² Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4167 del 17/03/2016 e nuova scheda descrittiva della misura Tirocini extracurriculare, anche in mobilità geografica (Scheda 5) nell'ambito del PON IOG: ...per la misura 5 "Tirocini extracurricolari, anche in mobilità geografica", si prevede un'indennità di partecipazione che, a partire dal 01/03/2016, sarà composta da un importo sul PON IOG di €300, da considerarsi come soglia massima, ed un importo variabile a carico dell'impresa ospitante in considerazione della normativa regionale di riferimento.

³ Ai sensi della Direttiva attuativa legge Regionale del 29 luglio 2013 n.13 art.7; art.20 "Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria":

1. Ferme restando le competenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di vigilanza e controllo, la Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini e prevenire forme di abuso, anche mediante specifici accordi con i competenti organi ispettivi, aventi ad oggetto la condivisione degli elementi da ritenersi distorsivi e soggetti a segnalazione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

- garantire per ogni tirocinante ospitato, la copertura presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e la copertura presso idonea Compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel Progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore. Le copie delle polizze assicurative dovranno essere inviate all'Università degli Studi del Molise sette giorni prima la data d'inizio del tirocinio;
- provvedere alle Comunicazioni obbligatorie di sua competenza e trasmetterne copia all'Università degli Studi del Molise;
- definire e redigere il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante, specificando chiaramente il profilo professionale e il processo produttivo al quale sarà assegnato il tirocinante ed il percorso formativo (attività previste e modalità di svolgimento) che dovrà seguire;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- non utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, né per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;

2. A far data dall'entrata in vigore del presente atto nel corso delle verifiche a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

3. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012, la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. La Regione si riserva di effettuare controlli documentali presso il soggetto promotore e soggetto ospitante, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio nel rispetto delle prescrizioni definite dalla regolamentazione regionale e dalle pattuizioni stabilite in convenzione.

6. Qualora dai controlli effettuati dai competenti organi ispettivi ovvero dalla Regione dovessero risultare da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante, anche a seguito di segnalazioni effettuate dal soggetto promotore nella relazione di cui all'art. 6 comma 2, punto 5, irregolarità o violazioni della convenzione e del progetto formativo nonché degli artt. 6, 7, 8, 13 e 17 della presente direttiva, il Direttore del competente Servizio, previo contraddittorio con il soggetto interessato, potrà disporre il divieto di attivare tirocini per il periodo di un anno dalla data del provvedimento con possibilità di richiedere il rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

- non utilizzare i tirocinanti per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo né per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- non impegnare il tirocinante in attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio;
- non ospitare tirocinanti con i quali è già stato instaurato un precedente tirocinio extracurricolare. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/1991 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999, sempre nel rispetto dei limiti massimi di durata previsti per i Tirocini – GG;
- non ospitare tirocinanti con i quali è stato precedentemente instaurato un rapporto di lavoro, intendendosi qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro o attività lavorativa soggette a comunicazione obbligatoria;
- ritirare i registri presenze del tirocinante vidimato dal soggetto promotore;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge;
- essere in regola con la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie e non aver richiesto l'esonero, di cui all'art. 5, comma 3, della medesima legge;
- essere in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriale, se previsto, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale assunzione del tirocinante al termine del periodo di tirocinio;
- trasmettere, a mezzo PEC, (amministrazione@cert.unimol.it) entro il giorno 5 del mese successivo alla conclusione del tirocinio, i seguenti strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e degli esiti formativi del tirocinio:
 - relazione finale attestante la regolarità delle attività svolte,
 - questionario di fine tirocinio del soggetto ospitante;
 - questionario di fine tirocinio del tirocinante;
 - attestato delle competenze;
- assicurare la corretta compilazione del registro presenze;
- trasmettere, a mezzo PEC, entro il giorno 2 di ogni mese il PDF del registro attestante i giorni e le ore di presenza mensili presso il soggetto ospitante;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

- conservare i documenti giustificativi e a metterli a disposizione alla Commissione e alla Corte dei conti europea come indicato all'Art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si precisa che qualora non si provveda alla trasmissione del registro delle presenze entro il giorno 2 di ciascun mese, l'indennità di tirocinio relativa sarà corrisposta nel secondo mese successivo a quello di riferimento.

I soggetti ospitanti, presso le proprie sedi o unità operative, possono sottoscrivere un numero di progetti formativi nel rispetto dei seguenti limiti:

- da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
- da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti;
- 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: un numero di tirocinanti pari al 10% dei dipendenti. (Qualora il calcolo della percentuale massima dia luogo a frazioni di unità, esse vanno arrotondate all'unità superiore solo quando la frazione è uguale o superiore a 0,5).

Art. 4 Soggetto Promotore

L'Università degli Studi del Molise, in qualità di soggetto promotore, sarà impegnata nelle seguenti attività:

- fornire supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure;
- stipulare apposita Convenzione con il soggetto ospitante e compilare, in accordo con esso, il progetto formativo;
- collaborazione con il soggetto ospitante e con il tirocinante alla redazione del progetto formativo, nel quale devono essere specificate chiaramente il profilo professionale, il processo produttivo nel quale verrà inserito il tirocinante ed il percorso formativo che dovrà seguire presso il soggetto ospitante;
- individuazione di un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- conservare il Piano formativo e la Convenzione. Il soggetto promotore è tenuto a conservare i documenti giustificativi e a metterli a disposizione alla Commissione e alla Corte dei conti europea come indicato all'Art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- mettere a disposizione del tirocinante un tutore responsabile, che segua gli aspetti didattici e organizzativi dell'attività;
- adempiere agli altri obblighi previsti a suo carico dal presente Avviso;
- trasmettere tramite PEC copia della documentazione relativa al tirocinio al soggetto ospitante alla Regione Molise, all'Agenzia Regionale Molise Lavoro, alla Direzione territoriale del lavoro, alle sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio, collaborare all'azione di monitoraggio e redigere con cadenza annuale un rapporto sintetico sui risultati dei tirocini attivati, da pubblicare sul proprio sito internet, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 5 Caratteristiche del Tirocinio di Inserimento/Reinserimento

Il tirocinio è svolto sulla base di apposita Convenzione (**Allegato n. 1**), tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

Alla Convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un Progetto formativo (**Allegato n. 2**) per ciascun tirocinante.

I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di avvio, proroga e cessazione a cura del soggetto ospitante che deve trasmetterne copia al soggetto promotore.

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante sono tenuti a conservare copia della convenzione e del progetto formativo inviato tramite PEC dall'Università degli Studi del Molise.

Il soggetto ospitante deve conservare i relativi registri presenza tirocinante ed eventualmente esibirli su richiesta dei soggetti adibiti ad attività ispettive

Art. 6 . Durata ed orario del tirocinio

La durata massima del tirocinio è di mesi 6 per un totale di 540 ore, suddivise in non più di 90 ore mensili e non più di 30 ore settimanali.

La durata del tirocinio può essere elevata a mesi 12 per i giovani disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e per i giovani svantaggiati di cui alla Legge n. 381/1991.

Art. 7 Procedura per la selezione dei candidati e per l'attivazione del tirocinio

I tirocinanti potranno essere individuati mediante:

Candidatura diretta: il giovane, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, individua direttamente il soggetto disposto a ospitarlo come tirocinante. Il soggetto ospitante invia all'indirizzo PEC amministrazione@cert.unimol.it una comunicazione avente come oggetto "Garanzia Giovani – richiesta attivazione tirocinio dott. _____" corredata dagli allegati n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 del presente Avviso.

Successivamente al controllo della documentazione trasmessa sarà cura dell'Università contattare direttamente il soggetto ospitante al fine di perfezionare la procedura mediante la consegna di n. 1 copia della Convenzione e



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Progetto formativo timbrati e firmati con allegate le polizze assicurative che l'azienda dovrà stipulare a favore del tirocinante e la comunicazione obbligatoria di inizio attività (UNILAV).

I tirocini decorreranno dal primo giorno di ciascun mese e saranno attivati tenendo conto dell'ordine di arrivo delle richieste. Per le richieste pervenute dal 1 al 5 di ciascun mese l'attivazione del tirocinio avverrà il primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della domanda. Per le richieste pervenute dopo il quinto giorno l'attivazione del tirocinio sarà posticipata di un mese.

Candidatura intermediata: i soggetti ospitanti interessati ad attivare percorsi di tirocinio possono rivolgersi all'Università degli Studi del Molise, mediante invio, al indirizzo all'indirizzo PEC amministrazione@cert.unimol.it della "Scheda Fabbisogno Aziendale" (**Allegato n. 3**), in cui sono indicate sedi, obiettivi, processo produttivo di inserimento del tirocinante e modalità previste per lo svolgimento del tirocinio nonché eventuali requisiti preferenziali richiesti ai tirocinanti (in termini di età, titoli di studio, esperienze lavorative con qualifica professionale, desiderata, ecc.).

Ogni soggetto ospitante può rivolgersi ad un solo soggetto promotore per ciascuna proposta di tirocinio e non può stipulare ulteriori Convenzioni qualora abbia già sottoscritto una o più Convenzioni per il numero massimo di tirocini attivabili previsto dalla disciplina regionale di cui all'art. 3.

L'Università degli Studi del Molise provvederà ad effettuare una preselezione tenendo conto del curriculum vitae e del voto di laurea tra i giovani già profilati che risultino avere caratteristiche compatibili con la richiesta pervenuta, individuando un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero di unità richieste.

L'Università, una volta effettuata la preselezione secondo i criteri di cui al precedente comma qualora il numero dei giovani preselezionati dovesse risultare superiore alle 10 unità, provvederà ad effettuare una graduatoria, inserendo nella rosa i primi 10 candidati risultati in base ai seguenti criteri:

- ordine cronologico di adesione al programma Garanzia Giovani a partire dalla data più remota, così come risulta tracciata nel sistema informatico e segnalata al giovane nella ricevuta dell'atto di adesione;
- grado di svantaggio sulla base della profilazione effettuata, preferendo il soggetto più distante dal mercato del lavoro ossia quello con la profilazione più alta;
- età anagrafica preferendo il più anziano.

L'Università sottoporrà al soggetto ospitante la rosa dei candidati individuata, al fine di effettuare la selezione definitiva. Qualora il soggetto ospitante non dovesse individuare nella rosa dei candidati il laureato da avviare al tirocinio, deve darne comunicazione all'Università, che riattiverà la procedura di selezione. L'Università supporta il tirocinante e il soggetto ospitante nella fase di avvio del percorso, attraverso la stipula della convenzione di tirocinio e la definizione del progetto formativo individuale, e nella fase di attuazione e di perfezionamento della misura di politica attiva, anche attraverso il rilascio al tirocinante dell'attestazione delle attività svolte.

Per ambedue le modalità di candidatura l'Università, prima dell'attivazione della Misura, provvederà a:



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

- verificare la sussistenza dei requisiti del giovane indicati nell'art. 2, in particolare l'iscrizione alla Garanzia Giovani, la sottoscrizione del Patto di Attivazione, l'accertamento dello stato di disoccupazione⁴;
- verificare la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto ospitante di cui all'art 3.

La mancanza di tali requisiti comporterà l'impossibilità di attivazione del tirocinio.

Art. 8 Tutoraggio

Tutor del soggetto promotore:

l'Università designa un tutor, quale responsabile organizzativo del tirocinio, con i compiti di:

- assistere e supportare il tirocinante per l'intera durata del tirocinio;
- monitorare e verificare l'attuazione del progetto formativo secondo il programma concordato e mediante il confronto con il tirocinante e con il soggetto ospitante;
- visitare il registro delle presenze del tirocinante;
- verificare preventivamente il registro presenze del tirocinante;
- intervenire tempestivamente per risolvere eventuali criticità.

Tutor del soggetto ospitante:

il soggetto ospitante designa un tutor, quale responsabile dell'attuazione del progetto formativo, che segua il tirocinante insieme al tutor messo a disposizione dal soggetto promotore, con compiti di:

- affiancare e supportare il tirocinante per l'intera durata del tirocinio;
- garantire la necessaria assistenza tecnica e formativa ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante è individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione del tirocinio.
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;

⁴ Circolare del Ministero del Lavoro n.34 del 23/12/2015 "Lo stato di disoccupazione può, tuttavia, essere considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio per lo stato di NEET, che presuppone lo stato di disoccupazione): in questi casi lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: al momento della registrazione al Programma e al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva. A nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l'inizio del servizio o della misura di politica attiva. Si applicherà la normativa vigente al momento dell'evento da verificare (di volta in volta il momento della registrazione ovvero dell'inizio della misura).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

- visitare e controfirmare il registro presenze del tirocinante, attestante le presenze giornaliere ed il numero di ore svolte, ai fini della veridicità delle dichiarazioni in esso contenute;
- elaborare la relazione intermedia e la relazione finale che attesti la regolarità delle attività svolte con particolare riferimento al progetto formativo ed al numero delle ore di tirocinio effettuate;
- concordare con il tirocinante un'articolazione oraria di svolgimento del tirocinio nel rispetto dei massimali mensili stabiliti dal presente Avviso;
- non impiegare, in ogni caso, il tirocinante in orario notturno;
- garantire al tirocinante le stesse tutele e informazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- valutare, in collaborazione con il soggetto promotore, l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione dell'attività svolta.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto e di darne tempestiva comunicazione all'Università degli Studi del Molise.

Art. 9 Diritti e doveri del tirocinante

Al tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio sono riconosciuti i seguenti diritti:

- non essere soggetto alle normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati, in quanto il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato;
- non essere adibito ad attività ripetitive, prive di contenuto formativo;
- non svolgere le attività del tirocinio in orario notturno;
- essere impegnato su un'articolazione oraria settimanale che rispetti gli orari e le giornate di accesso al soggetto ospitante indicati nel progetto formativo e comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 del presente Avviso;
- usufruire di una giornata di riposo settimanale che può corrispondere a quella prevista per i dipendenti del soggetto ospitante;
- percepire l'indennità di partecipazione secondo le modalità definite al successivo art. 11;
- acquisire l'attestazione da parte del soggetto ospitante delle competenze acquisite nel corso del tirocinio;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

- interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al tutor aziendale ed al tutor del soggetto promotore.

Il Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando i regolamenti aziendali;
- osservare le disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;
- evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- comunicare preventivamente all'azienda ospitante eventuali assenze tramite gli appositi allegati;
- comunicare tempestivamente all'Università l'interruzione del tirocinio tramite gli appositi allegati;

Art. 10 Indennità del tirocinante

Al tirocinante è riconosciuta **un'indennità mensile di € 450,00 lordi**, fino ad un massimo di 6 mesi⁵, corrisposta secondo i seguenti parametri di compartecipazione:

- € 300,00 lordi mensili, fino ad un massimo di 6 mesi (pari a 1.800,00 euro) erogati direttamente dall'INPS;
- €150,00 lordi mensili, in base alla normativa regionale in materia di tirocini L. R. n. 13 del 29 luglio 2013 e sulla base delle nuove schede Ministeriali descrittive delle misure attuate nell'ambito del PON IOG (Scheda 5 tirocini extra- curriculare) fino a un massimo di 6 mesi (pari a 900,00 euro), corrisposti direttamente al tirocinante dal soggetto ospitante che, alla conclusione del tirocinio, è tenuto a trasmettere le attestazioni di pagamento dell'indennità dell'intero periodo del tirocinio.

L'Università degli Studi del Molise dopo aver effettuato il controllo dei registri presenze dei tirocinanti invia, entro il 5 di ogni mese, all'Agenzia Regionale Molise Lavoro l'autorizzazione al pagamento dell'indennità mensile. Successivamente l'Agenzia Regionale Molise Lavoro provvede ad inviare la richiesta di pagamento all'INPS, soggetto incaricato all'erogazione delle indennità di partecipazione ai tirocini.

⁵ Per i disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e per i giovani svantaggiati di cui alla Legge n. 381/1991, la durata del tirocinio può essere di 12 mesi. In tal caso l'indennità complessiva massima sarà di € 3.600,00 corrisposta dall'Inps e € 1.800,00 dal soggetto ospitante.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

L'indennità di partecipazione sarà corrisposta al tirocinante esclusivamente per i mesi in cui il tirocinante abbia espletato almeno l'80% delle 90 ore mensili di tirocinio previste nel progetto formativo.

L'indennità di partecipazione è corrisposta dall'INPS, giusta Convenzione del 16/03/2015 sottoscritta tra la Regione Molise, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Inps, direttamente al tirocinante, per periodicità di tirocinio già svolte, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'accredito è effettuato sul conto corrente bancario indicato dal ragazzo o, qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico cd. "domiciliato", cioè a mezzo Ufficio Postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante) che provvede ad inviare all'interessato la comunicazione finalizzata all'incasso dell'importo spettante.

Il soggetto ospitante è tenuto a conservare, durante lo svolgimento del tirocinio, l'originale dei registri presenze del tirocinante, debitamente e quotidianamente compilati, presso la sede del tirocinio e renderli disponibili a richiesta degli organi competenti.

Si precisa che l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante:

- non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio;
- sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente;
- non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante;
- non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
- per i tirocini effettuati da disabili e persone svantaggiate, è riconosciuta l'indennità esclusivamente per tirocini attivati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla L. 68/1999, secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 della Legge n. 92/2012, che afferma che gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Art. 11 Eventi: interruzioni, sospensioni e malattia.

Possono essere causa di **interruzione** anticipata del tirocinio:

- la rinuncia espressa e motivata del tirocinante che comporterà la successiva cancellazione dal Programma Garanza Giovani;
- la rinuncia espressa e motivata del soggetto ospitante;
- la perdita da parte del tirocinante dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso pubblico;
- il mancato rispetto da parte del tirocinante o del soggetto ospitante delle disposizioni definite nel presente avviso pubblico e delle regole previste dalla normativa regionale sui tirocini.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

In particolare il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al tirocinante e all'Università degli studi del Molise, nei seguenti casi:

- assenza del tirocinante ingiustificata e non comunicata per 5 giorni lavorativi continuativi;
- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

L'interruzione del tirocinio, per qualunque delle motivazioni sopra esposte, comporta sempre la **cessazione** dell'erogazione del sostegno economico a partire dalla data di interruzione.

In caso di fermo totale dell'attività dell'azienda nel **periodo feriale** per un massimo di 15 giorni le ore di assenza non dovranno essere recuperate.

In caso di **assenza per malattia o infortunio** con certificato medico:

- per un periodo di 1 mese continuativo, fino ad un massimo di 5 mesi come previsto dall'art. 3 della Legge regionale del 29 luglio 2013 n. 13, il tirocinio potrà essere sospeso ed il periodo recuperato al termine dei 6 mesi. Nel caso in cui le ore non fossero recuperate l'indennità non sarà corrisposta;
- per un periodo inferiore ad 1 mese le ore di assenza non dovranno essere recuperate e l'indennità verrà ugualmente corrisposta.

Se l'Università, in seguito alle attività di monitoraggio, e ad attenta valutazione, dovesse rilevare l'impossibilità della prosecuzione del tirocinio per cause imputabili al soggetto ospitante, lo deve comunicare all'Agenzia Regionale Molise Lavoro. Se l'interruzione avviene nei primi tre mesi, occorre garantire al tirocinante una nuova offerta formativa.

Art. 12 Attestazione dei risultati del tirocinio

A chiusura del percorso di tirocinio i soggetti promotori, in collaborazione con i soggetti ospitanti devono rilasciare l'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite, la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento; tale attestazione, siglata anche da entrambi i soggetti, va consegnata al tirocinante.

Art. 13 Vigilanza

L'Università degli Studi del Molise si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione in merito alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci.

L'Università può, altresì, sollecitare controlli, ispezioni e sopralluoghi da parte delle competenti autorità, finalizzati ad accertare la regolarità dell'attuazione dei progetti nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati concessi i contributi.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Art. 14 Clausola di salvaguardia

La Regione Molise, su indicazione dell'Università degli Studi del Molise, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Molise o dell'Università. Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme in esso contenute.

Art. 15 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Santoro email simona.santoro@unimol.it tel. 0874/404429.

Art. 16 Tutela della Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), si informano tutte le parti coinvolte nel presente avviso che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi del Molise è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n. 196/2003) e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, via F. De Sanctis snc, 86100 Campobasso.

Art. 17 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso Pubblico è competente il foro di Campobasso.

Art. 18 Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato sull'Albo di Ateneo, sul sito internet www.unimol.it, sul sito Garanzia Giovani Molise e sul sito dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

Art. 19 Disposizioni Finali

Per tutti gli aspetti non presenti nel presente Avviso pubblico si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza; in tal caso sarà garantita ogni più ampia forma di pubblicità e, comunque, le modifiche saranno pubblicate con le medesime modalità di pubblicazione del presente Avviso.

Art. 20 Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione della Misura, a valere sulle risorse IOG, ammonta complessivamente a € 3.500.000,00 a valere sulle risorse del "PON IOG 2014 – 2015".

Ai fini della realizzazione dei percorsi di tirocinio di cui al presente Avviso, la Regione Molise mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari ad € 294.223,51 per l'indennità di partecipazione da erogare ai tirocinanti nonché per la remunerazione del servizio di promozione da erogare ai soggetti promotori, a valere sulla Misura 5 del Piano di attuazione regionale Molise.

Art. 21 Allegati

Del presente Avviso pubblico sono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati che dovranno essere compilati esclusivamente in formato digitale:

- Allegato 1 - Convenzione di Tirocinio extra-curriculare
- Allegato 2 - Progetto Formativo
- Allegato 3 - Scheda Fabbisogno Aziendale
- Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva azienda
- Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva tirocinante
- Allegato 6 - Richiesta attivazione tirocinio
- Allegato 7 - Comunicazione IBAN
- Allegato 8 - Comunicazione di assenza per motivi diversi da esigenze personali
- Allegato 9 - Comunicazione di sospensione del tirocinio
- Allegato 10 - Comunicazione di cessazione anticipata del tirocinio
- Allegato 11 - Comunicazioni inerenti il tirocinio